

IL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 2, DEL D.LGS N. 33/2013, MODIFICATO DAL D.LGS N.97/2016

CHE COS'É L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

L'accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dal Comune, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei casi di esclusione previsti dalla legge ai sensi dell'art. 5-bis, comma 3, del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i. e nei limiti derivanti dall'esigenza di offrire tutela agli interessi pubblici e privati di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 2, del medesimo decreto.

L'accesso civico generalizzato è riconosciuto a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridicamente tutelata, è rivolto a tutti i dati ed i documenti detenuti dalla P.A., indipendentemente dall'omessa osservanza di obblighi di pubblicazione, al fine di attuare il principio di trasparenza che il novellato art. 1, comma 1, D.Lgs n. 33/2013 ridefinisce come "accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle PP.AA." al fine di garantire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, sull'utilizzo di risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

LEGITTIMAZIONE SOGGETTIVA

L'esercizio dell'accesso civico generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato e indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridicamente tutelata collegata al documento, all'informazione ovvero al dato al quale si chiede di accedere.

L'istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

Non sono ammissibili istanze di accesso civico generalizzato meramente esplorative.

Le istanze di accesso civico generalizzato non devono essere generiche ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione di cui è richiesto l'accesso con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto.

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

L'istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti dei quali si richiede la pubblicazione e non richiede motivazione.

L'istanza può essere presentata:

- ✓ a mano, direttamente all'Ufficio Protocollo, presso il Comune di Uri, Via Sassari, n. 99 - 07040 Uri (SS)
- ✓ per posta al seguente indirizzo: Comune di Uri, Via Sassari, n. 99 - 07040 Uri (SS)
- ✓ per via telematica tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo.uri@pec.comunas.it

Nei casi di trasmissione per via telematica dell'istanza, trova applicazione l'art. 65, comma 1, D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD). In base a tale disposizione, le istanze presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica sono "valide" nei seguenti casi:

- ✓ se sono sottoscritte dal richiedente mediante la firma digitale;
- ✓ quando il richiedente è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
- ✓ quando l'istanza è formata tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili, di cui all'articolo 64-bis del D.lgs n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD);
- ✓ quando l'istanza è sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d'identità;
- ✓ quando l'istanza è trasmessa dal richiedente dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS.

Le istanze presentate per via telematica sono equivalenti alle istanze sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento

Qualora l'istanza non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, DPR 445/00.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Il Responsabile del procedimento di accesso civico generalizzato è il Responsabile dell'Area deputato a detenere, i dati e/o i documenti richiesti.

RECAPITI DEI RESPONSABILI DI AREA A CUI INDIRIZZARE LE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Nome	Posta elettronica	Telefono
Dott. Antonio Simula Responsabile Area Tecnica	protocollo.uri@pec.comunas.it ufficiotecnico@comune.uri.ss.it a.simula@comune.uri.ss.it	079 4187059
Dott. Claudio Spanu Responsabile Area Finanziaria	protocollo.uri@pec.comunas.it finanziario@comune.uri.ss.it c.spanu@comune.uri.ss.it	079 4187051
Dott.ssa Antonella Piredda Responsabile Area Amministrativa	protocollo.uri@pec.comunas.it servizi.amministrativi@comune.uri.ss.it a.piredda@comune.uri.ss.it	079 4187067
Dott.ssa Marianna Carboni Responsabile Area Sociale e Culturale	protocollo.uri@pec.comunas.it servizisociali@comune.uri.ss.it m.carboni@comune.uri.ss.it	079 4187052

SOGGETTI CONTROINTERESSATI

Il Responsabile del procedimento di accesso civico generalizzato cui è indirizzata la richiesta, se individua soggetti controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della stessa, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano acconsentito a tale forma di comunicazione.

I soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici degli interessi privati di cui all'art. 5-bis, comma 2, del Decreto:

- a) protezione dei dati personali, in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs n. 196/2003
- b) libertà e segretezza della corrispondenza, così come tutelata dall'art.15 della Costituzione
- c) interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

In ragione della natura dei dati, dei documenti o delle informazioni richiesti, possono essere individuati come controinteressati anche le persone fisiche interne all'amministrazione comunale (come i componenti degli organi di indirizzo politico, i dipendenti, i componenti di altri organismi). Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l'Amministrazione provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati.

TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati.

Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).

In caso di accoglimento, l'ufficio competente provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

In caso di accoglimento dell'istanza di accesso generalizzato nonostante l'opposizione del controinteressato, l'Ente è tenuto a darne comunicazione a quest'ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest'ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo.

Nel caso di richiesta di accesso generalizzato, l'Ente deve motivare in modo congruo e completo, l'eventuale rifiuto, il differimento o la limitazione dell'accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall'art. 5-bis del decreto trasparenza.

RICHIESTA DI RIESAME

Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l'accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il Responsabile della prevenzione della corruzione

e della trasparenza, provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

IMPUGNAZIONI

Avverso la decisione del Responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente l'accesso generalizzato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs n. 104/2010.

Il termine di cui all'art. 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo, qualora il richiedente l'accesso generalizzato si sia rivolto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza allo stesso.

In alternativa il richiedente, o il controinteressato nei casi di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato, può presentare ricorso al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Il ricorso deve essere notificato anche all'Amministrazione interessata.

Il Difensore Civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il Difensore Civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento ne informa il richiedente e lo comunica all'Amministrazione. Se l'Amministrazione non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore Civico, l'accesso è consentito.

Se l'accesso generalizzato è negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali il quale si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta.

Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al Difensore Civico, il termine di cui all'art. 116 del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al Difensore Civico.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ✓ D. Lgs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA." così come integrato e modificato dal D. Lgs. 97/2016;
- ✓ D. Lgs. 97/2016, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- ✓ Linee Guida recanti "Indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2, D. Lgs. 33/2013" adottate con Delibera n. 1309 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali in data 28/12/2016;
- ✓ Circolare n. 2/2017 del Ministro per la pubblica Amministrazione, recante "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)";
- ✓ Circolare n. 1/2019 del Ministro per la pubblica Amministrazione, recante "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)".